



CLUB NAUTICO BOGLIASCO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
C.N.B.
STATUTO SOCIALE

Approvato dalla Assemblea Straordinaria dei Soci del CNB in data 16 dicembre 2023

Articolo 1

In data 26 febbraio 1988 è costituito un unico sodalizio sportivo che raggruppa le attività del C.N.B., dell'AS.P.D. e dell'A.M.B. attualmente correnti in Bogliasco e che assume la denominazione di CLUB NAUTICO BOGLIASCO - Associazione Sportiva Dilettantistica.

Il presente Statuto, modificativo di quello approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Straordinaria del CNB del giorno 27 novembre 1977 e del 31/5/1998 di quello dell'AS.P.D. costituita nell'anno 1969 e di quello dell'A.M.B. costituita nell'anno 1982, regge il CLUB NAUTICO BOGLIASCO. costituito nell'anno 1925, disciplina il suo funzionamento e ne determina l'ordinamento e l'amministrazione.

La sede del CLUB NAUTICO BOGLIASCO è in Bogliasco, via Bettolo 26.

La sigla del CLUB NAUTICO BOGLIASCO è ad ogni effetto la seguente: C.N.B.

Il guidone sociale è composto da tre strisce orizzontali (una rossa, una nera, una azzurra) in campo bianco con al centro un cerchio bianco che racchiude la sigla C.N.B.

Articolo 2

SCOPI DEL C.N.B.

Scopo del C.N.B. è lo sviluppo e l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, incluse le attività di formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica connessa alla disciplina della VELA, della NAUTICA, della PESCA SPORTIVA, e delle attività subacquee, senza alcun fine di lucro.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.

L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.



A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

- Attività ricreative riservate a soci e tesserati;
- Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione;

Rientra altresì nello scopo sociale:

- la prestazione di servizi;
- l'organizzazione di manifestazioni culturali;
- l'organizzazione di gite Sociali;
- la cessione e vendita di pubblicazioni e materiale pubblicitario senza alcun scopo di lucro.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.lgs. 36/21 e successive modificazioni.

Il C.N.B. è Associazione apolitica e apartitica.

Sono accettate le norme e le direttive del CONI, Federazione Italiana Vela e altre Federazioni.

IL C.N.B si impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati, atleti e tecnici nelle assemblee Federali.

Articolo 3

SOCI

Possono far parte del C.N.B. in qualità di Soci i cittadini italiani e gli stranieri (se in condizione di reciprocità), senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

I Soci sono divisi nelle seguenti categorie:

ONORARI: Soci che a giudizio motivato del Consiglio Direttivo, meritano tale distinzione per acquisite particolari benemerienze;

SOSTENITORI: Soci che contribuiscono, con particolari elargizioni annuali e/o in altre forme, allo sviluppo del C.N.B.:

ORDINARI: Tutti i Soci di età superiore ai 18 anni;

JUNIORES: Giovani in età dai 14 ai 18 anni;

ALLIEVI: Soci di età inferiore ai 14 anni a partire dall'età scolare;

Articolo 4

AMMISSIONE DEI SOCI

Per essere ammessi a far parte del C.N.B. in qualità di Socio Sostenitore, di Socio Ordinario, di Socio Allievo, di Socio Juniores occorre presentare domanda scritta indirizzata al Presidente, controfirmata da almeno due Soci con anzianità non inferiore ai due anni.

Le firme dei Soci presentatori hanno valore di garanzia morale per l'aspirante Socio.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le



convocazioni delle assemblee.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall' esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell' associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell' associato minorenne.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la potestà genitoriale.

Il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda deciderà con suo insindacabile giudizio ed a maggioranza dei suoi membri, se accogliere o meno la domanda di ammissione, e darà successivamente comunicazione scritta all'interessato.

Il Consiglio Direttivo non è tenuto a dare spiegazioni in ordine al diniego di accettazione.

Il Socio ammesso dovrà immediatamente regolare la propria posizione finanziaria nei confronti del C.N.B., secondo le disposizioni generali del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

Articolo 5 DIRITTI DEI SOCI

L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali. Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari.

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa;
- esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall' esercente la potestà genitoriale;
- candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;
- fregiarsi del distintivo Sociale, inalberare sulla propria imbarcazione il guidone Sociale, utilizzare i distintivi e i guidoni delle varie Federazioni alle quali il C.N.B. ed il Socio risultino affiliati;
- frequentare la Sede Sociale ed utilizzare, secondo le norme stabilite dal Consiglio, con appositi provvedimenti, le strutture sociali;
- prendere posto nei luoghi riservati al C.N.B. in occasione di manifestazioni nautico-sportive ed agonistiche.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti



disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

Articolo 6

DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall'assemblea o dal consiglio direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell'associazione e ogni delibera assunta dal consiglio direttivo.

I soci non possono in alcun modo trarre benefici patrimoniali nell'ambito associativo.

Articolo 7

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Socio che si rende colpevole di infrazioni al presente Statuto e alle norme stabilite dal Consiglio Direttivo è passibile, a giudizio del Consiglio Direttivo, dei seguenti provvedimenti:

- a) Ammonizione;
- b) ammonizione con diffida;
- c) sospensione temporanea fino a sei mesi;
- d) radiazione dal C.N.B.;
- e) proposta di radiazione dalle varie Federazioni alle quali il C.N.B. ed il Socio colpevole risultino affiliati.

Avverso i provvedimenti di cui alla lettera b), c) e d) il Socio potrà, entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione, presentare appello al **Collegio dei Probiviri del C.N.B.**, il provvedimento di cui alla lettera e) dovrà attenersi alle norme di competenza delle rispettive Federazioni.

Articolo 8

DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'associazione in caso di dimissioni o di radiazione.

Il Socio che intenda dimettersi dovrà dare comunicazione scritta al Presidente almeno trenta giorni prima della scadenza dell'anno sociale.

Sarà comunque considerato dimissionario quel Socio che non avrà provveduto al versamento della quota sociale entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Socio dimissionario al pari di quello radiato perderà qualsiasi diritto sociale.

In accordo con i punti d) ed e) dell'ART 7 del presente statuto, la radiazione del Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all' associato tramite l'indirizzo comunicato dallo stesso in sede di ammissione.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.



Articolo 9

QUOTE SOCIALI

La quota sociale viene fissata annualmente, su proposta del consiglio direttivo e tenuto conto delle necessità economiche-finanziarie, dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza dei soci presenti.

I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale.

I soci juniores ed allievi per il periodo in cui svolgono costante attività agonistica sono parimenti esentati dal pagamento della quota.

La quota sociale dovrà essere versata direttamente alla segreteria non oltre il 30 aprile di ogni anno.

Le quote sociali annuali ed i contributi annuali per servizi in nessun caso possono essere restituite ai soci, né rivalutate, né trasferite a terzi.

Articolo 10

ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano con il 1° gennaio e terminano con il 31 dicembre; i bilanci dovranno essere chiusi al 31 dicembre di ciascun anno e presentati alla successiva Assemblea Ordinaria per l'approvazione, previo controllo dei Revisori dei Conti.

Articolo 11

RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI E CERTIFICAZIONE

5.1 - Riconoscimento a fini sportivi

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 39/21

5.2 - Certificazione



L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Articolo 12

ASSEMBLEE

L'Assemblea Generale dei Soci, da convocarsi dal Presidente mediante manifesto affisso all'Albo Sociale e con avvisi personali - anche non raccomandati - con almeno trenta giorni di preavviso, potrà essere Ordinaria o Straordinaria e così:

- **Ordinaria:** quella annuale da tenersi entro il 10 marzo di ogni anno
- **Straordinaria:** quella da tenersi ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga necessario ed opportuno convocarla o qualora ne facciano richiesta scritta, indirizzata al Presidente, almeno un quarto dei Soci iscritti in regola con i pagamenti delle quote Sociali e dei servizi.

Articolo 13

PARTECIPAZIONI ALLE ASSEMBLEE

Alle Assemblee partecipano tutti i Soci iscritti ed in regola con il pagamento delle quote Sociali e dei Servizi. È ammessa una delega.

Non sono ammesse deleghe nel caso di Assemblee per le elezioni del Presidente e degli organi collegiali. Possono altresì intervenire, senza diritto di voto, tutti coloro che siano stati espressamente invitati o autorizzati dal Presidente.

Articolo 14

VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno validamente costituite, in prima convocazione con la presenza, comprese le deleghe, di almeno due terzi dei soci iscritti e in seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione che sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delegati all'assemblea nel rispetto dell'ART 13. Le assemblee potranno deliberare, a tutti gli effetti, per le materie poste all'ordine del giorno a maggioranza semplice.

Articolo 15

MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche statutarie potranno essere apportate validamente in assemblea straordinaria regolarmente convocata secondo l'art. 12, con segnalazione ai soci delle proposte di modifiche. L'approvazione sarà valida se approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti e delegati all'assemblea.



Articolo 16

REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea dei Soci eleggerà ogni anno tre Revisori dei Conti, i quali provvederanno al controllo ed alla revisione del bilancio annuale del C.N.B., sottoscrivendolo e relazionandone i Soci della successiva Assemblea Generale Ordinaria.

I Revisori dei conti, in caso di comprovata irregolarità, potranno interessare il Collegio dei Probiviri e richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria: la convocazione dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla richiesta da farsi in forma scritta.

Gli eleggibili alla carica di Revisore dei Conti non dovranno essere Consiglieri, né Probiviri in carica nello stesso periodo.

Articolo 17

COMMISSIONE ELETTORALE

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci provvederà a maggioranza semplice alla nomina di cinque Soci che costituiranno la Commissione Elettorale, la quale avrà il compito di presiedere le elezioni del Presidente del C.N.B., del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti. Non possono far parte della Commissione Elettorale i Consiglieri ed i Revisori dei Conti uscenti. La nomina della Commissione Elettorale sarà attuata dall'Assemblea Generale Ordinaria dell'anno precedente a quello delle elezioni.

La Commissione elettorale nominerà al suo interno un Presidente e un Segretario. Le elezioni saranno attuate al termine dell'Assemblea Generale Ordinaria.

Ove si renda necessario, il Collegio dei Probiviri in carica provvederà a sostituire a suo insindacabile giudizio i componenti della Commissione Elettorale non presenti al momento delle elezioni.

Entro il ventesimo giorno precedente quello per il quale è indetta in prima convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria al cui termine dovranno attuarsi le elezioni, ciascun Socio potrà proporre la propria candidatura per l'elezione del Presidente: ciascuna candidatura alla carica di Presidente dovrà essere collegata ad una lista di Candidati alla carica di Consigliere, comprendente un numero di Candidati pari al numero di Consiglieri da eleggere, quindi 8 e fino ad un massimo di 15, e dovrà essere depositata presso la Commissione Elettorale.

Non possono essere presentate liste parziali, ovvero prevedenti un numero di candidati inferiore rispetto al numero dei Componenti del Consiglio Direttivo da eleggere.

I Soci facenti parte di una lista di Candidati Consigliere collegata al Candidato Presidente dovranno presentare l'adesione a detta lista indirizzata al Presidente della commissione elettorale e non potranno far parte di altre liste. Scaduto tale termine, ed effettuato lo spoglio delle candidature a Presidente e delle liste Collegate pervenute, la Commissione elettorale formerà ed approverà le liste elettorali.

Il Socio votante può anche esprimere la propria preferenza sbarrando solamente il nome del Candidato Presidente ed esprimere fino a n. 8 preferenze dei Soci candidati a Consigliere della lista



collegata al Candidato Presidente ivi elencati, non sono ammesse votazioni disgiunte; infatti, ciascun avente diritto al voto può votare per un solo Presidente e lista collegata.

Qualora non venga presentata validamente alcuna candidatura a Presidente collegata ad una lista di candidati Consiglieri, il Presidente ed il Consiglio Direttivo in scadenza o dimissionario resterà in carica per la sola ordinaria amministrazione in attesa di nuove consultazioni che saranno indette dalla Commissione elettorale in carica.

La Commissione elettorale formerà anche una lista di Soci, non inferiore a cinque nominativi, con almeno un biennio di appartenenza al C.N.B. di provata competenza e serietà, degni di essere eletti a far parte del Collegio dei Probiviri.

La Commissione Elettorale curerà lo scrutinio delle schede elettorali e la proclamazione degli eletti.

Articolo 18

SOCI ELEGGIBILI

Sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo, a componenti del Collegio dei Probiviri, a Revisori dei Conti (salve le preclusioni contenute nei precedenti articoli per il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti) tutti i Soci del C.N.B. maggiorenni con almeno due anni di anzianità di iscrizione che non abbiano alcun rapporto in contrasto con il Circolo, con il suo patrimonio sociale e con qualsiasi attività di pertinenza o comunque svolta dal C.N.B.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Articolo 19

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei Probiviri risulterà composta da un Presidente e due membri eletti per un quadriennio. I Probiviri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri avrà il compito e la facoltà di:

- a) esaminare gli eventuali ricorsi dei Soci colpiti da provvedimenti di cui alle lettere b), c). e d) dell'art. 7 del presente Statuto. sentendo le parti entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso circostanziato inviato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deliberando insindacabilmente entro e non oltre il termine massimo dei venti giorni successivi;
- b) sorvegliare affinché il presente Statuto sia sempre scrupolosamente osservato, sia da parte dei Soci che da parte del Consiglio Direttivo. con facoltà di presentare richiesta, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Consiglio Direttivo per la convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria: convocazione da effettuarsi entro il termine di trenta giorni



In caso di dimissioni o comunque di mancanza di uno dei Probiviri, gli altri due provvederanno alla sua sostituzione previa convalida della maggioranza del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 bis

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Risulterà eletto il Candidato Presidente che avrà riportato il maggior numero di voti, e saranno eletti Consiglieri, in numero pari alla disponibilità delle cariche nel Consiglio direttivo, i componenti della lista associata al Presidente eletto per numero di voti ottenuti, altresì vale l'ordine di presentazione dei Candidati Consiglieri.

L'elezione dei Consiglieri si effettua a scrutinio segreto con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del Presidente.

In caso di parità di preferenze di eletti a Consigliere sarà eletto il candidato più anziano con riferimento all'età anagrafica.

Articolo 19 ter

RICORSI

Entro i sette giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso da ogni Socio in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro 15 gg dal ricevimento, sentito il primo firmatario del medesimo ricorso.

La decisione in merito ad eventuali ricorsi è esposta nella bacheca del CNB e di essa viene data notizia altresì al primo firmatario del ricorso.

La Commissione elettorale adotta ogni provvedimento idoneo a dare esecuzione al ricorso eventualmente accettato.

Articolo 20

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 MEMBRI:

- Un Presidente;
- Un Vice-Presidente;
- Un Tesoriere;
- Un Segretario;
- Cinque Consiglieri;

Nel corso del quadriennio potranno essere semplicemente sostituiti i componenti del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari o comunque mancanti, con ingresso dei primi dei non eletti della medesima lista collegata al Presidente eletto o esaurita dei primi dei non eletti della lista successiva.

A giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo potrà essere considerato dimissionario a tutti gli effetti il Consigliere che non partecipi a più di tre riunioni consecutive senza addurre giustificato



motivo.

Le dimissioni del Presidente comportano l'obbligo di convocare una Assemblea Generale Straordinaria dei Soci per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo dimissionario resterà in carica per la sola ordinaria amministrazione.

Articolo 21

DESIGNAZIONE DELLE CARICHE

Le designazioni possono essere variate nel corso del quadriennio escluso il Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente in carica ne farà le veci il Vice-Presidente.

Articolo 22

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi ogni qualvolta convocato dal Presidente e comunque almeno una volta al mese, per discutere in ordine a tutti i problemi sportivi, tecnici ed economico-finanziari relativi alla vita ed allo sviluppo del CNB.

Articolo 23

PRESTAZIONI DI LAVORO E VOLONTARI

Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto, in base alle necessità organizzative amministrative del Club e compatibilmente con le proprie possibilità finanziarie.

Il personale assunto, oltre all'aver la qualifica di provvisorio a tutti gli effetti di legge, dovrà essere possibilmente scelto fra i Soci. Il Consiglio Direttivo è altresì autorizzato a stipulare contratti di appalto per servizi e per quant'altro necessario.

Articolo 24

COMPITI DEL CONSIGLIO

Al Consiglio Direttivo è attribuito il compito di:

- indire regate a vela, gare motonautiche, di pesca e di canottaggio previa l'approvazione delle varie Federazioni di competenza;
- richiedere concessioni demaniali;
- deliberare la partecipazione ad eventuali gare indette da altre Società Federate ed invitare queste alle proprie;
- formulare programmi di manifestazioni sociali, sportive, culturali e ricreative;
- inviare i propri rappresentanti a gare organizzate da altre Società;
- affiancare il Presidente in tutti gli atti di ordinaria amministrazione,



Articolo 25

PRESIDENTE

Il Presidente è il Legale Rappresentante del C.N.B., presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, le Commissioni per incarichi speciali, insedia in base alle disposizioni delle varie Federazioni le Giurie per le manifestazioni sportive, impegna con la propria firma il C.N.B., compie infine tutti quegli atti di ordinaria amministrazione che ritiene convenienti per il buon andamento e per il decoro del C.N.B., sottoscrive i bilanci, i diplomi, le tessere e convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

Articolo 26

SCIoglimento

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento del C.N.B. deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27

REGOLAMENTO INTERNO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di istituire un Regolamento Interno per quanto riguarda la conduzione della Sede Sociale e la gestione del patrimonio sociale.

Tale regolamento dovrà essere approvato nella successiva Assemblea Generale dei Soci.

Articolo 28

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra il C.N.B. e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto degli Organismi cui l'associazione aderisce.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'Organismo cui l'associazione aderisce, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così



designati.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

La sede dell'arbitrato sarà comunicata alle parti mediante raccomandata A.R. da inviarsi entro 10 giorni la data stabilita, e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione od Ente di riferimento.

Articolo 29

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione durante l'assemblea straordinaria dei soci del 16 dicembre 2023.

Firmato:

Il Presidente **SERGIO CROVETTO**

Il Vice Presidente **FEDERICO FOSSA**